

AGEVOLAZIONI

Detrazione per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali

di **Alessandro Bonuzzi**

Il legislatore ha introdotto un **nuovo beneficio fiscale** rivolto sì ai consumatori finali ma che può al contempo rappresentare un **impulso alle vendite** per le imprese che **commercializzano** i prodotti agevolati, tra cui, ad esempio, le **farmacie**.

In particolare, l'[articolo 5-quinquies D.L. 148/2017](#) ha integrato la [lettera c\) del comma 1 dell'articolo 15 del Tuir](#) prevedendo che, per gli **anni 2017 e 2018**, sono detraibili in quanto **spese sanitarie**, le *“spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere **certificata da fattura** o da **scontrino fiscale** contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario”*.

Pertanto, fino a tutto il **2018** le spese sostenute per l'acquisto di **alimenti a fini medici speciali** sono **detraibili** dall'Irpef nella **misura del 19%** poiché inserite tra le **spese mediche**. Quelle sostenute già nel **2017** possono essere portate in detrazione nel modello Redditi PF 2018 o nel modello 730/2018. Peraltro, vale la pena notare che l'inserimento delle spese in questione tra quelle sanitarie comporta l'applicazione della **franchigia** di 129,11 euro.

Gli **alimenti a fini medici speciali** sono quelli destinati a soggetti:

- affetti da **malattie generiche** (ad esempio: intolleranza alimentare);
- in **condizioni mediche temporanee** (ad esempio ustionati);

che sono **impossibilitati** o che comunque **incontrano forti difficoltà** a nutrirsi mediante gli **alimenti comuni**.

L'**elenco** preciso degli alimenti agevolabili è contenuto nel **Registro nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare – Parte A.1 Alimenti destinati a fini medici speciali**, istituito ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 8 giugno 2001 concernente l'assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare, e viene **aggiornato su base mensile**.

L'elenco è consultabile accedendo sul **sito del Ministero della salute** al **link seguente**:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3667&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=registri.

Sono **esclusi** dalla nuova detrazione:

- gli alimenti a fini medici speciali destinati ai **lattanti**, poiché lo prevede espressamente la norma;
- gli **alimenti senza glutine destinati ai soggetti celiaci**, poiché non inclusi nell'elenco. Le imprese produttrici, però, hanno facoltà di apporre un **apposito logo sull'etichetta degli alimenti senza glutine espressamente formulati per celiaci**, qualora, a seguito della loro notifica, siano stati **inclusi** nel Registro nazionale.

Per i prodotti mutuabili, e quindi a carico del **Servizio Sanitario Nazionale**, la detrazione spetta nei limiti dell'importo del **ticket sanitario**.

Infine, la spesa sostenuta per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali va attestata da apposito **documento fiscale - fattura o scontrino parlante** - in modo che siano **identificati** i seguenti elementi:

- natura del bene;
- qualità del bene;
- quantità;
- **codice fiscale** dell'acquirente/utilizzatore.



Seminario di specializzazione
**LA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E
IL MODELLO 730**
Scopri le sedi in programmazione >